




AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi - Casale -

C.F. P. IVA - 01647800745

Web: <http://www.asl.brindisi.it>

ACCORDI SOTTOSCRITTI DALLE DELEGAZIONI TRATTANTI AZIENDALI PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA IN DATA 24 GIUGNO 2014, DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 (ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI), 9 (ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA), 25 (SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE) DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE SOTTOSCRITTO L'8 LUGLIO 2008



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi - Casale -
C.F. P. IVA - 01647800745

Web: <http://www.auslbr1.brindisi.it>


**Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dell'area Dirigenza
Medica e Veterinaria**

- Parte normativa quadriennio 2002/2005 -
I biennio economico 2002/2003 e II biennio economico 2004/2005

Articolo 8

Orario di lavoro dei dirigenti

1. I Dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 14 del CCNL 3.11.2005, sono tenuti ad assicurare la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programma da realizzare.
2. I Dirigenti assicurano la loro presenza in servizio nella fascia oraria 08,00/20,00 con flessibilità 07,00/08,00 (in entrata) e 20,00/21,00 (in uscita).
3. Per i Dirigenti veterinari l'orario giornaliero è ricompreso nella fascia oraria 6,00/21,00, secondo le necessità dei servizi di appartenenza stabilite dal Direttore.
4. L'orario di lavoro è accertato mediante controlli obiettivi e di tipo automatizzato di cui dispone l'ASL per tutto il personale (art. 22, comma 3, della Legge n. 724 del 1994).
5. Per tutto quanto non espressamente previsto in materia di orario di lavoro e di organizzazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria si fa espresso rinvio alla Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2163 del 17.11.2009 che in questa sede si intende integralmente riportata.



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi - Casale -
C.F. P. IVA - 01647800745

Web: <http://www.auslbr1.brindisi.it>


**Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dell'area Dirigenza
Medica e Veterinaria**

- Parte normativa quadriennio 2002/2005 -
I biennio economico 2002/2003 e II biennio economico 2004/2005

Articolo 9
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di Direzione di Struttura complessa

1. I Direttori, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 15 del CCNL 3.11.2005, pur non avendo un debito orario minimo di 38 ore settimanali, come invece previsto per gli altri dirigenti, sono comunque tenuti ad assicurare una congrua presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti, per raggiungere gli obiettivi di budget assegnati e per articolare e correlare il proprio tempo di lavoro all'orario degli altri dirigenti, garantendo la presenza in servizio prevalentemente nelle ore antimeridiane.
2. Il Direttore, con modalità concordate con la Direzione aziendale, documenta la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze (servendosi della modulistica in uso), nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione, al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative.
3. I Direttori accedono alle attività aggiuntive previste dall'art. 55 del CCNL 8.6.2000 e dell'art. 18 del CCNL 3.11.2005 dopo aver reso l'orario riportato nella Tabella di cui al precedente articolo 7.
4. La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d'ufficio ed è accertata mediante controlli obiettivi e di tipo automatizzato di cui dispone l'Azienda per tutto il personale (art. 22, comma 3, della Legge n. 724/1994).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi - Casale -

C.F. P. IVA - 01647800745

Web: <http://www.auslbr1.brindisi.it>

**Contratto Collettivo Integrativo Aziendale dell'area Dirigenza
Medica e Veterinaria**

- Parte normativa quadriennio 2002/2005 -
I biennio economico 2002/2003 e II biennio economico 2004/2005

CAPO IV - Sostituzioni

Articolo 25

Sostituzione del Dirigente

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di Dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda, con apposito atto, ad altro Dirigente con incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale che, per la durata di tale periodo, assume funzioni di Vicario.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del Dirigente con incarico di direzione di Unità Operativa Complessa, la sostituzione (Vicariato) è affidata dall'Azienda, previa verifica delle procedure, ad altro Dirigente assegnato alla stessa Unità Operativa, indicato all'inizio di ciascun anno, di norma entro gennaio, dallo stesso responsabile dell'Unità Operativa Complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
 - il Dirigente deve essere titolare di un incarico di Unità Operativa Semplice ovvero di incarico di natura professionale di alta specializzazione;
 - valutazione comparata del curriculum prodotto dai Dirigenti interessati.
3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di Dirigenti di Unità Operative Semplici che non siano articolazione interna di Unità Operative Complesse.
4. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del Dirigente interessato, la sostituzione viene effettuata dall'Azienda, a seguito

- dell'attivazione delle procedure di selezione finalizzate alla nomina del nuovo titolare, per il tempo strettamente necessario ad espletare tali procedure, comunque per un periodo fino a sei mesi eventualmente prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei Dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario e di Direttore dei Servizi Sociali, presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, ovvero per aspettativa in caso di assunzione a termine presso la stessa o altre Aziende o Enti di comparto, la sostituzione viene affidata per il tempo necessario a provvedere all'assunzione di altro Dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto di termini e procedure di cui alla normativa vigente.
 6. Le sostituzioni non si figurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della Dirigenza Sanitaria. Al Dirigente incaricato alla sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento per i primi due mesi di ciascun periodo di sostituzione (anche se frazionato).
 7. Il Dirigente con incarico di Vicariato - Sostituzione, esclusivamente in costanza dell'esercizio della funzione sostitutiva - vicariale, analogamente al Direttore di Unità Operativa Complessa, è compreso nel servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia ed è esonerato dal servizio di guardia e di pronta disponibilità sostitutiva della guardia.
 8. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al Dirigente sostituito di un Dirigente di Unità Operativa Complessa, compete con le risorse del fondo ex art. 54 CCNL 3.11.2005 -per la durata di un anno, salvo proroghe, un'indennità mensile di € 535,05 mentre al Dirigente sostituito di un responsabile di Unità Operativa Semplice tale indennità è ridotta a € 267,52; per le sostituzioni superiori a un anno l'indennità, comunque, non compete per i primi due mesi del secondo periodo annuale.
 9. Nei casi in cui l'Azienda non possa far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, anche in connessione a processi di riorganizzazione aziendale, l'Unità Operativa temporaneamente priva di titolare può essere affidata dal Direttore Generale, ad interim, ad altro Dirigente con corrispondente incarico; in questo caso, il maggior aggravio di responsabilità del sostituito può essere compensato di norma nell'ambito della retribuzione di risultato. La relativa quota sarà determinata annualmente dalle Delegazioni Trattanti Aziendali, sulla base della capienza del fondo, e non potrà comunque eccedere, per frazioni mensili, la retribuzione di risultato spettante - nell'anno di riferimento - ai Dirigenti con corrispondente incarico.
 10. La mancata accettazione dell'incarico, senza giustificato motivo, da parte del Dirigente designato/nominato, sia a titolo di Vicario che di Sostituto, costituisce elemento di valutazione in sede di conferimento/conferma di incarico.
 11. Non è consentita la contemporanea assenza del Direttore di Dipartimento / Unità Operativa Complessa e del Vicario designato se non per cause di forza maggiore.

Q

Julio Hof

Alf

G

Illy

Pa

Uka